



CITTA' DI OPPEANO

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL

FONDO DI SOLIDARIETA'

SOCIALE

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 18 del 11/03/2013

ART. 1 (Premessa)

Il Comune di Oppeano istituisce un “Fondo di solidarietà” finalizzato a sostenere i nuclei familiari o persone singole in stato di conosciuto e comprovato disagio economico.

L'emergenza sociale legata alla crisi in atto con la conseguente perdita del lavoro, potrà quindi trovare una risposta di solidarietà attraverso la creazione di tale fondo, destinato quindi a rispondere alle situazioni di bisogno più acuto ed ad affrontare le condizioni di maggior fragilità economica delle persone e delle famiglie.

ART. 2 (Finalità)

Le finalità del fondo di solidarietà sono esclusivamente quelle di finanziare iniziative di carattere solidaristico, con le seguenti priorità:

- 1) nuclei familiari senza nessun reddito;
- 2) minori;
- 2) soggetti portatori di handicap;
- 3) anziani (in modo particolare per i non autosufficienti);
- 4) altri interventi di solidarietà.

Le iniziative finanziate con il fondo di solidarietà non potranno in alcun modo sostituirsi a quelli che sono i compiti della pubblica amministrazione, salvo nel caso previsto all'art. 5.

ART. 3 (Finanziamento del Fondo di solidarietà)

Il fondo di solidarietà viene alimentato con versamenti in apposito capitolo di entrata previsto nel bilancio Comunale, tramite il servizio di tesoreria. I contributi possono essere effettuati da privati cittadini, imprese, enti ed associazioni che intendano concorrere alle finalità del fondo. Il fondo può essere integrato con somme a carico del bilancio del Comune.

ART. 4 (Piano degli interventi da finanziare con il fondo – gestione del fondo)

La giunta comunale, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, approva in via annuale il piano degli interventi da finanziare con il fondo, indicando gli obiettivi e la relativa disponibilità economica. Il provvedimento viene assunto previo parere di apposita commissione nominata dal Sindaco (che la presiede), composta da un consigliere di maggioranza, uno designato dai gruppi di opposizione e tre membri scelti tra i cittadini del Comune impegnati nel campo sociale. E' membro di diritto della commissione l'Assistente sociale.

Il piano sarà pubblicizzato con inserimento nel sito web dell'Ente e con altre forme ritenute idonee.

Alla fine dell'anno sarà inserita nel sito web dell'Ente analitica rendicontazione delle erogazioni effettuate.

La gestione del fondo fa capo al settore servizi sociali del Comune.

ART. 5 (utilizzo straordinario del fondo di solidarietà)

La giunta può, su semplice richiesta del settore servizi sociali, anticipare parte delle somme giacenti nel fondo per interventi di tipo sociale che richiedano una disponibilità immediata e per i quali non sia opportuno seguire la normale procedura. Essi devono comunque rientrare nelle finalità di cui all'art. 2.

La richiesta del settore servizi sociali deve specificare l'intervento da finanziare e le motivazioni che giustificano l'utilizzo straordinario del fondo, con particolare riferimento alle caratteristiche di urgenza e reale necessità.

Le somme così utilizzate sono da considerare una anticipazione e devono essere immediatamente reintegrate non appena conclusosi l'iter amministrativo che avrebbe dovuto finanziare l'intervento per cui è stata fatta la richiesta.